



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ex art. 15 L. 241/90)

**TRA**

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio,  
 (di seguito denominata **ARSIAL**), con P.I. 04838391003, avente sede legale  
 in Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, rappresentata dal dott. Antonio Rosati,  
 nato a \_\_\_\_\_, che agisce in qualità di Presidente della stessa,  
 domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia.

Indirizzo pec: [arsial@pec.arsialpec.it](mailto:arsial@pec.arsialpec.it)

**E**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI  
 DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di  
 seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008,  
 avente sede in via Po 14, Roma, rappresentato dal Dr. Gian Luca Calvi, nato  
 a \_\_\_\_\_, che agisce in qualità di Commissario Straordinario,  
 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Indirizzo pec: [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)

**Premesso che**

**ARSIAL:**

- è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con  
 legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l'innovazione  
 dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione  
 qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di     |  |
|  | interesse agrario (art. 2 comma 1 lett. i);  |  |
|  | - ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse            |  |
|  | genetiche autoctone di interesse agrario”, gestisce il Registro Volontario             |  |
|  | Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del         |  |
|  | Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza (Rete)            |  |
|  | alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate;                    |  |
|  | - il Piano Settoriale di intervento per il triennio 2018-2020, approvato dal           |  |
|  | Consiglio Regionale con Deliberazione n.14 del 8 agosto 2018, prevede la               |  |
|  | prosecuzione delle azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso          |  |
|  | sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed        |  |
|  | a rischio di erosione, attuate secondo le “Linee Guida Nazionali per la                |  |
|  | conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e        |  |
|  | microbica di interesse agrario” adottate dal MIPAAF (G.U.n.171 il 24 luglio            |  |
|  | 2012);   |  |
|  | - la conservazione in <i>situ/on farm</i> , così come è indicato nelle succitate Linee |  |
|  | Guida del MIPAAF, per la conservazione e la caratterizzazione della                    |  |
|  | biodiversità vegetale di interesse per l’agricoltura, “deve essere svolta in           |  |
|  | modo da permettere alla popolazione/varietà locale di mantenere tutta la               |  |
|  | variabilità da cui è contraddistinta e di rimanere in equilibrio con l’ambiente di     |  |
|  | coltivazione (compreso l’uomo) in cui ha evoluto le proprie caratteristiche            |  |
|  | distintive, in modo tale che queste ultime non vengano perdute” (cap.4.3,              |  |
|  | figura 4.3.1),   |  |
|  | - per quanto sopra detto, risulta necessario approfondire la caratterizzazione         |  |
|  |  |  |

genetica delle risorse tutelate dalla L.R. n. 15/2000 nonché coordinare e monitorare la loro conservazione in *situ/on farm*, offrendo supporto scientifico e tecnico alle comunità di agricoltori locali;

- ARSIAL, sulla base della Determinazione del 31 agosto 2016 n. G09679 del PSR Lazio 2014-2020, ha redatto un progetto delle attività da svolgere nell'ambito della domanda di sostegno per l'Operazione 10.2.1, per le annualità 2018, 2019 e 2020, che prevede diverse tipologie di azioni per le attività di conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;

**Il CREA:**

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | - svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;   |  |
|  | - svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;  |  |
|  | - svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;  |  |
|  | - promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;   |  |
|  | - opera attraverso Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale, fra le quali si collocano il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) e il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (di seguito CREA-OFA).  |  |
|  | In particolare il <b>CREA-DC</b> :   |  |
|  | - Detiene il bagaglio di competenze e di <i>expertise</i> nella difesa delle piante agrarie e forestali da agenti biotici (batteri, funghi, virus, viroidi, fitoplasmi, ecc.) e abiotici (fisiopatie, condizioni pedoclimatiche avverse) e particolarmente, studia l'interazione tra pianta e patogeno, l'epidemiologia e la caratterizzazione delle popolazioni di organismi patogeni con metodi tradizionali e della biologia molecolare per la lotta alle malattie; ricerca le fonti genetiche della resistenza e della tolleranza ai parassiti da applicare allo sviluppo di varietà/linee resistenti mediante l'uso di metodi convenzionali e biotecnologici; studia la difesa delle colture nell'ambito dei metodi di produzione convenzionale, integrata e biologica; cura la definizione di metodi |  |
|  |  |  |

di diagnosi utili nella prevenzione delle malattie; definisce le tecniche e le modalità di trattamento idonee a minimizzare i residui di fitofarmaci nei prodotti e nell'ambiente; cura la messa a punto di tecniche di risanamento per la produzione di materiale di propagazione certificato esente da patogeni.;  
Altresì dispone di una notevole banca dati sia riguardo ai prodotti utilizzabili nell'agricoltura biologica che in merito alla disponibilità di germoplasma di fruttiferi, olivo (tra i quali varietà tutelate dalla LR 15/2000) e noce rispondente alle norme fitosanitarie vigenti in materia, è riferimento nazionale per la difesa e la certificazione dei materiali di pre-moltiplicazione;

parimenti il **CREA-OFA**:

- si occupa di coltivazioni arboree: frutta, agrumi e olivo. Svolge attività di ricerca per il miglioramento delle filiere sviluppando tecnologie per il miglioramento genetico la propagazione, la sostenibilità delle produzioni e la qualità dei frutti fino alla valorizzazione dei sottoprodotti. Cura la conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle collezioni frutticole, agrumicole e olivicole e tra l'altro, ospita ad oggi, presso la propria sede di Roma, il "*Centro Nazionale di Conservazione del Germoplasma Frutticolo*" che conserva oltre 6.000 accessioni di oltre 22 specie arboree da frutto di origine nazionale ed estera, con particolare attenzione alla salvaguardia delle vecchie varietà autoctone recuperate nelle diverse regioni d'Italia.

Partecipa attivamente al progetto "RGV-FAO" e già con ARSIAL, nel corso degli anni, ha provveduto a censire, caratterizzare morfologicamente e iscrivere al Registro Volontario Regionale, numerose varietà di fruttiferi autoctone del Lazio, in collezione sia presso il campo catalogo nazionale del

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | CREA-OFA di Roma che nei propri campi catalogo o conservate on farm                  |  |
|  | presso le aziende iscritte alla Rete di Conservazione e Sicurezza coordinata         |  |
|  | da ARSIAL. Inoltre presso il CREA-OFA di Roma, sono tuttora presenti,                |  |
|  | numerose varietà di fruttiferi autoctoni del Lazio, meritevoli di caratterizzazione  |  |
|  | morfologica e genetica ai fini della loro iscrizione al RVR;                         |  |
|  | - All'interno delle attività verranno altresì coinvolti altri Centri/Strutture dello |  |
|  | stesso CREA, quali:  |  |
|  | - <b>CREA-CI, sede di Bergamo:</b> svolgente attività di ricerca indirizzata al      |  |
|  | miglioramento genetico del mais; presso il Centro è presente una collezione          |  |
|  | di circa 5.000 accessioni di mais delle quali 650 appartengono a varietà locali      |  |
|  | di mais, autoctone italiane;   |  |
|  | - <b>CREA-OF, sede di Pontecagnano (SA):</b> principalmente per le attività di       |  |
|  | ricerca e sviluppo di materiali genetici riguardo alle specie ortive da frutto quali |  |
|  | il peperone; presso il CREA-OF è altresì presente una collezione di varietà          |  |
|  | locali di ortive autoctone dell'Italia centro-meridionale, in particolare della      |  |
|  | Campania e delle Marche;   |  |
|  | - <b>CREA-AN:</b> svolgente attività di ricerca e di innovazione finalizzate alla    |  |
|  | valorizzazione tecnologica e nutrizionale dei prodotti agroalimentari ed alla        |  |
|  | tutela della salute umana utilizzando approcci multidisciplinari e innovativi di     |  |
|  | genomica, metabolomica ed analisi sensoriale;  |  |
|  | - <b>CREA-ZA</b> il quale, si occupa di genetica per tutte le specie zootecniche     |  |
|  | (inclusi microrganismi) e di allevamento di bovini, bufalini, equidi [ <i>(in</i>    |  |
|  | <i>particolare gestisce l'allevamento nucleo del cavallo Lipizzano (ASCAL)] e</i>    |  |
|  | specie minori, inclusa l'acquacoltura, con attività prevalente nei settori della     |  |
|  |  |  |

genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione e trasformazione di carne e latte, soprattutto bufalino, utilizzo dei reflui zootecnici, conservazione della biodiversità.

Presso il CREA – ZA, inoltre, è istituito il National Focal Point italiano per la Global Strategy for Management of Animal Genetic Resources della FAO.

- **CREA-VE, sede di Velletri (RM)**, la quale sviluppa attività di ricerca sulle tecniche di vinificazione per la valorizzazione delle produzioni enologiche con particolare riferimento agli ambienti di coltivazione della vite e ai vini dell'Italia centrale, collaborando stabilmente con ARSIAL, riguardo la gestione del vigneto sperimentale di Velletri, nell'area dell'unità di ricerca, presso il quale ha sede il centro dimostrativo regionale relativo al comparto vitivinicolo.

Inoltre, la struttura, svolge attività di ricerca sul metabolismo del lievito e sui processi biotecnologici per il miglioramento qualitativo dei vini;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali sopra descritte, il CREA ed ARSIAL possono stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- ARSIAL e CREA intendono pertanto concludere un accordo di collaborazione concernente l'attività di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, per mettere in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza del territorio della Regione Lazio e delle

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | comunità locali di agricoltori detentori delle risorse genetiche tutelate, o                |  |
|  | proporre nuove risorse genetiche da tutelare con l'iscrizione al Registro                   |  |
|  | Volontario Regionale (RVR);   |  |
|  | - l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni             |  |
|  | Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento               |  |
|  | in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si                 |  |
|  | osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2            |  |
|  | e 3 della medesima legge;   |  |
|  | - l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – <i>Codice dei contratti</i>         |  |
|  | <i>pubblici</i> - prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non        |  |
|  | rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo           |  |
|  | Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'Accordo stabilisce              |  |
|  | una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi               |  |
|  | pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il                         |  |
|  | conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente                |  |
|  | dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del                |  |
|  | 20% delle attività oggetto della cooperazione;  |  |
|  | - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che " <i>il Piano Settoriale di</i>         |  |
|  | <i>Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario -</i>    |  |
|  | <i>Triennio 2018 – 2020</i> " il presente Accordo si propone, ai sensi dei punti 1a:        |  |
|  | <i>Strategia internazionale e nazionale in tema di biodiversità agraria</i> e 1b: <i>La</i> |  |
|  | <i>biodiversità agraria nel Lazio</i> e del punto 2: <i>Obiettivi del Piano</i> , il        |  |
|  | perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse               |  |
|  | dell'intera comunità;   |  |
|  |   |  |



- il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

- gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni non costituiscono pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità;

- l'oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore statale e regionale alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;

- il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni Operative ed ulteriormente attuative; per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

#### **Art. 2 - Finalità**

Il CREA e ARSIAL con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell'attuazione di uno o più progetti

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per        |  |
|  | la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e con i             |  |
|  | conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l'attività di     |  |
|  | caratterizzazione genetica, morfologica, fisiologica, chimica e biochimica e di      |  |
|  | attuare un'attività di valutazione, selezione fitosanitaria anche presso             |  |
|  | agricoltori custodi delle risorse genetiche vegetali autoctone del Lazio             |  |
|  | finalizzata alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.                        |  |
|  | <b>Art. 3 - Modalità operative e relazioni</b>                                       |  |
|  | Lo sviluppo dei progetti indicati nel precedente art. 2 verrà definito a mezzo di    |  |
|  | convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti.       |  |
|  | Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:            |  |
|  | a) <i>attività da svolgere;</i>  |  |
|  | b) <i>obiettivi da realizzare;</i>   |  |
|  | c) <i>termini e condizioni di svolgimento;</i>                                       |  |
|  | d) <i>tempi di attuazione;</i>   |  |
|  | e) <i>risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle</i>      |  |
|  | <i>parti;</i>  |  |
|  | f) <i>definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-</i> |  |
|  | <i>scientifiche e delle loro modalità di erogazione.</i>                             |  |
|  | <b>Art. 4 - Struttura di gestione dell'accordo</b>                                   |  |
|  | Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dai responsabili delle         |  |
|  | rispettive strutture, che verranno coinvolte nelle attività delle convenzioni che    |  |
|  | saranno sottoscritte durante il periodo di validità del presente Accordo.            |  |
|  | <b>Art. 5 - Spese e rendicontazione</b>  |  |
|  |  |  |

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, verrà riconosciuto al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo da definire nell'ambito di ogni convenzione operativa.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art.7 - Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte |  |
|  | le parti.   |  |
|  | Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, tutti i risultati parziali e    |  |
|  | finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono              |  |
|  | pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o             |  |
|  | prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.                           |  |
|  | <b>Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo</b>                              |  |
|  | Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti     |  |
|  | contraenti e scadrà il 31 dicembre 2022   |  |
|  | Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto          |  |
|  | ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.    |  |
|  | L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da              |  |
|  | comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla              |  |
|  | stipula di un nuovo accordo.  |  |
|  | In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.                                |  |
|  | <b>Art. 10 - Trattamento dati personali</b>   |  |
|  | Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o           |  |
|  | comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo          |  |
|  | lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle               |  |
|  | finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti       |  |
|  | e connessi alla stipula dello stesso.   |  |
|  | Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a          |  |
|  | conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla               |  |
|  | protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.   |  |
|  |   |  |

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art.11 - Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art.12 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Inoltre, ARSIAL si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art. 13 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del

presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 14 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, verranno assolte dal CREA in maniera virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

Per ARSIAL

Per il CREA

Il Presidente

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Rosati

Dr. Gian Luca Calvi